

EDIZIONE 2025

SCUOLA SICURA

*Linee guida e buone pratiche
per la sicurezza negli ambienti scolastici*



Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo del 17 aprile 2025 è stato adottato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 il 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore. Sostituisce completamente e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, uniformando i percorsi formativi per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale.

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione (dal 24 maggio 2025 al 24 maggio 2026) per adeguare la formazione ai nuovi standard.

Principali novità

- **Formazione obbligatoria per i datori di lavoro:** per la prima volta anche i datori di lavoro che non svolgono compiti di RSPP devono seguire un corso di almeno 16 ore. L'aggiornamento di 6 ore è ogni 5 anni. Il completamento della formazione è richiesto entro il 24 maggio 2027.
- **Formazione preposti:** il corso passa da 8 a 12 ore, da erogare in presenza o videoconferenza sincrona (vietato l'e-learning). L'aggiornamento diventa biennale, con durata minima di 6 ore.
- **Controlli e qualità della formazione:** stabiliti standard più rigorosi per assicurare efficacia e tracciabilità della formazione (90% del corso diventa la frequenza minima, rapporto docente/allievo diventa di 30 unità, test finale obbligatorio per tutti i corsi compresi gli aggiornamenti, tracciabilità della formazione e **verifica successiva nel tempo**).

Responsabilità del datore di lavoro

Secondo l'Accordo Stato–Regioni 2025, il datore di lavoro ha una **responsabilità diretta, personale e non delegabile nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro**. Questa responsabilità è rafforzata rispetto alle norme precedenti.

1. **Ha l'obbligo di garantire l'informazione a tutto il personale e di verificarne l'efficacia.**
2. **Ha l'obbligo di garantire la formazione **immediata** di tutto il personale nei tempi e nelle modalità corrette.**
3. **È tenuto a verificare l'effettiva partecipazione ai corsi di formazione.**
4. **E' tenuto a verificare le competenze acquisite in seguito alla formazione ricevuta **anche reiterata**.**

In base al D.Lgs. 81/2008, l'omessa o insufficiente formazione può comportare per il datore di lavoro:

- **Sanzioni penali:** fino a **arresto o ammenda**.
- **Sanzioni civili:** in caso di infortuni, può essere ritenuto **civilmente e personalmente responsabile** per danni al lavoratore.
- **Sanzioni amministrative:** multe elevate e sospensione dell'attività.